

**IL FORO
ITALIANO**
FONDATO NEL 1876
DA ENRICO SCIALOJA

Sezione III civile; sentenza 4 maggio 1982, n. 2765; Pres. Cusani, Est. Bile, P. M. Iannelli (concl. conf.); Failla (Avv. Petretti Intrigilla) c. Paskzwer (Avv. Picozza, Gambino, De Luca). Cassa App. Roma 26 luglio 1978

Author(s): F. Macario

Source: *Il Foro Italiano*, 1982, Vol. 105, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1982), pp. 2863/2864-2869/2870

Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23176755>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

JSTOR

supposto dell'urgenza o di quello della « calamità pubblica », ecc.) rappresentano violazione di norma d'azione incidenti come tali su posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, relativamente alle quali, pertanto, la competenza giurisdizionale appartiene al giudice amministrativo e non al giudice ordinario. Sostiene, poi, il ricorrente che il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppone che sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio abbia competenza giurisdizionale il giudice civile, sicché quando tale competenza non esiste, come nella specie, è escluso anche il potere del pretore di adottare il suddetto provvedimento. In particolare deduce che l'inammissibilità del provvedimento d'urgenza in materia sottratta alla cognizione del giudice ordinario deve a maggior ragione affermarsi nella materia delle occupazioni o delle requisizioni per pubblico interesse, giacché in questo caso il provvedimento del pretore si atteggia come atto di revoca, sia pure temporanea, dell'efficacia dell'atto amministrativo, ciò che contrasta con l'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo. Chiede, pertanto, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria anche con riferimento alla procedura di urgenza ex art. 700 c.p.c., e che il provvedimento emesso dal pretore venga cassato senza rinvio.

L'istanza di regolamento è fondata. È da premettere che nessun dubbio può sussistere sulla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione a seguito di provvedimento del pretore con cui, su richiesta del privato, sia stata disposta, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione di un atto amministrativo. Invero, i provvedimenti d'urgenza previsti dal predetto articolo hanno natura e funzione cautelare, essendo rivolti ad assicurare, in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla. Pertanto, l'emanazione dell'anzidetto provvedimento non è di ostacolo alla proponibilità dell'istanza di regolamento, poiché questa, a norma dell'art. 41 c.p.c., è preclusa soltanto da una decisione sul merito intervenuta nel giudizio di primo grado o dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che abbia deciso la questione di giurisdizione; ipotesi che non ricorrono nel caso di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. date la natura e la funzione del medesimo, sopra evidenziate (cfr., da ultimo, Cass. 6 giugno 1980, n. 3659, *Foro it.*, Rep. 1980 voce *Giurisdizione civile* n. 119).

Ciò premesso, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema (da ultimo, sent. 25 ottobre 1979, n. 5575, *id.*, 1980, I, 887), i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., al pari di altri provvedimenti più specifici e nominati, non sono ammissibili contro la p.a. quando tendano a revocare o modificare atti amministrativi, cioè posti in essere nell'esercizio di una potestà amministrativa. L'adozione di detti provvedimenti, infatti, appare in contrasto con il principio sancito dall'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, secondo cui, in presenza di un atto amministrativo illegittimo perché lesivo di un diritto soggettivo del privato, il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso, senza poterlo revocare o modificare. Quando, pertanto, il chiesto provvedimento d'urgenza venga a tradursi nella revoca, sia pure di carattere temporaneo, di un atto amministrativo, come nel caso di sospensione dell'efficacia di esso (dato che la sospensione incide sull'attuazione in via amministrativa dell'atto medesimo), deve escludersi la competenza giurisdizionale del pretore ad emettere detto provvedimento, la cui adozione altrimenti infrangerebbe il divieto di cui all'art. 4 su citato: divieto, l'operatività del quale viene meno solo quando la p.a. agisca *iure privatorum* oppure assolutamente al di fuori dei suoi poteri o dei suoi fini istituzionali, sì che l'atto non sia in alcun modo riconducibile nella sfera dell'esercizio di un potere amministrativo. Il che è da escludere nella specie, non sussistendo un difetto assoluto del potere, da parte del sindaco, di disporre della proprietà privata nel caso di grave necessità pubblica previsto dall'art. 7 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

Al riguardo è da rilevare che, come questa Corte suprema ha avuto occasione di affermare in numerose decisioni (alcune delle quali, meno recenti, richiamate anche dal pretore, il quale però ne ha tratto conclusioni errate), la norma del citato art. 7 non è attributiva di concreti poteri dispositivi a tutte le autorità che si trovino a dover fronteggiare gravi necessità pubbliche, non potendo essa avere attribuito una competenza primaria ed alternativa a più autorità, per il perseguimento delle medesime finalità; ond'è a ritenere che detta norma abbia la funzione di estendere le ordinarie competenze, aventi fonte giuridica in specifiche norme di legge, nell'ipotesi di gravi necessità pubbliche. Conseguentemente, poiché i provvedimenti con i quali, per qualsiasi ragione di grave ed urgente necessità pubblica, l'autorità amministrativa può disporre della proprietà privata (quali appunto

quelli di requisizione in uso di immobili urbani) sono configurabili giuridicamente come occupazioni d'urgenza, essi trovano la loro disciplina normativa negli art. 71 ss. l. 25 giugno 1865 n. 2359 (da ult., Cass. 5 dicembre 1977, n. 5260, *id.*, 1978, I, 371).

Ne discende che, per stabilire a chi compete il potere di emettere provvedimenti di requisizione di immobili urbani in caso di gravi necessità pubbliche, deve farsi riferimento alle anzidette disposizioni, le quali, nell'attribuire siffatto potere in via primaria al prefetto, prevedono tuttavia una competenza sussidiaria ed eventuale del sindaco nel caso che l'urgenza sia tale da non consentire alcun indugio. Pertanto, il potere del sindaco di disporre della proprietà privata con l'emanazione di provvedimenti di requisizione trova la sua fonte normativa nelle disposizioni della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, ciò che deve ritenersi sufficiente per escludere che al sindaco manchi in radice ed in modo assoluto detto potere. Potrà farsi al riguardo solo questione circa la sussistenza in concreto delle condizioni stabilite dalla legge per l'esercizio del potere (quale quella di una urgenza tale da non consentire alcun indugio), nel qual caso non ricorre l'ipotesi di radicale mancanza di potere, versandosi viceversa in quella di uso eventualmente illegittimo del potere stesso (cfr. in arg. Cass. 5 agosto 1968, n. 2796, *id.*, Rep. 1968, voce *Competenza civile*, n. 156), per cui, di fronte al provvedimento di requisizione emesso dal sindaco, la posizione soggettiva del privato proprietario non può essere qualificata che di mero interesse legittimo, tutelabile esclusivamente davanti al giudice amministrativo.

Nella specie, pertanto, dovendosi affermare l'operatività del divieto imposto al giudice ordinario di revocare o modificare l'atto amministrativo, ed importando la sospensione di tale atto una revoca, sia pure temporanea, del medesimo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del pretore in ordine all'emanazione del provvedimento di urgenza *de quo*, mentre, rispetto alla controversia relativa alla legittimità o meno del provvedimento di requisizione, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Per effetto di tale declaratoria detto provvedimento resta caducato e deve quindi ritenersi *tamquam non esset*, cioè come se non fosse stato mai emesso, rimanendo travolto dalla pronuncia negativa della giurisdizione del pretore, cui consegue automaticamente la rimozione di esso per carenza di potere giurisdizionale da parte del giudice che lo ha emanato.

Ciò rende superfluo l'esame della questione circa la ammissibilità, ai sensi dell'art. 111 Cost., del ricorso proposto dal comune, unitamente all'istanza di regolamento, per ottenere la cassazione senza rinvio dell'anzidetto provvedimento del pretore (ammissibilità che questa Corte suprema ha quasi sempre escluso rispetto ai ricorsi proposti contro provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., stante la natura non definitiva e strumentale di questi: da ult. sent. 17 marzo 1978, n. 1328, *id.*, 1978, I, 1408).

Indipendentemente, infatti, da tale ricorso, il risultato cui mira il ricorrente viene ad essere ugualmente conseguito con l'accoglimento della istanza di regolamento. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 4 maggio 1982, n. 2765; Pres. CUSANI, Est. BILE, P. M. IANNELLI (concl. conf.); Failla (Avv. PETRETTI INTRIGILLA) c. Paskzwer (Avv. PICOZZA, GAMBINO, DE LUCA). *Cassa App. Roma* 26 luglio 1978.

Responsabilità civile — Quadro firmato ma poi disconosciuto dal pittore — Responsabilità per danni verso il terzo acquirente — Sussistenza (Cod. civ., art. 2043).

È responsabile per fatto illecito il pittore che, dopo aver apposto la propria firma autenticata da notaio sul retro di un quadro senza averne diligentemente controllato la paternità, lo disconosca cagionando un danno patrimoniale al terzo acquirente il quale abbia fatto affidamento sull'autenticità dell'opera. (1)

(1) La sentenza cassata è riprodotta in *Foro it.*, 1979, I, 1053, ove è anche riportata la parte saliente della motivazione (inedita) della decisione di primo grado che si integra perfettamente con la sentenza in epigrafe.

La Cassazione fa così un passo ulteriore sulla via « della ricerca di concreti criteri per individuare profili di ingiustizia dei danni lamentati dai soggetti e ciò a prescindere dalla titolarità di diritti nominati » (così A. DI MAJO, *Ingiustizia del danno e diritti non nominati*, in nota alla sentenza riportata, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1750). E vien fatto di richiamare, quali esempi più recenti dell'apertura giurisprudenziale verso la risarcibilità della lesione di interessi giuridicamente qualificati, indipendentemente dalla loro qualificabilità

Rilevato in fatto. — Fabio Failla ha convenuto in giudizio il 30 gennaio 1974 dinanzi il Tribunale di Roma il pittore Giorgio De Chirico e — premesso che il 22 ottobre 1970 aveva acquistato una tela ad olio dal titolo « Interno metafisico » recante sul dipinto la firma del convenuto e sul retro un'altra firma del medesimo, autenticata dal notaio Diego Gandolfo; che il De Chirico aveva visto il dipinto confermando l'autenticità della firma apposta sul retro, ma disconoscendo la paternità dell'opera; che, promosso procedimento penale contro il De Chirico per simulazione di reato, il Pretore di Roma aveva accertato la falsità del dipinto, prosciogliendo l'imputato in istruttoria per insussistenza del fatto; che il comportamento del De Chirico aveva leso i suoi diritti in quanto egli aveva acquistato il quadro facendo affidamento sulla autenticità di esso — ha chiesto, in via principale, l'accertamento dell'autenticità del quadro con la condanna del convenuto al risarcimento del danno e, in via subordinata, ove fosse accertata la falsità, la condanna del convenuto al risarcimento del danno conseguente al rilascio di una erronea dichiarazione di autenticità. Il De Chirico ha contestato la fondatezza della pretesa.

Con sentenza del 6 dicembre 1974 il tribunale ha accolto la domanda subordinata del Failla ed ha condannato il De Chirico al risarcimento dei danni, da liquidarsi in prosieguo di giudizio, derivanti dal rilascio della dichiarazione di autenticità di un quadro risultato falso. Con successiva sentenza del 22 gennaio 1976 il tribunale ha liquidato il danno in lire 11.800.000.

Le sentenze sono state impugnate dal De Chirico in via principale e dal Failla in via incidentale.

come diritti soggettivi, Cass. 25 giugno 1981, n. 4137, *Foro it.*, 1981, I, 2950; 8 novembre 1980, n. 6008 e 1° aprile 1980, n. 2105, *ibid.*, 388.

Per la dottrina, da ultimi, ALPA e BESSONE, *I fatti illeciti e la responsabilità civile in Trattato di diritto privato*, a cura di RESCIGNO, Torino, 1982, 96 ss.

Sin qui il dato evolutivo, ma pur sempre governabile, della proiezione giuridica della singolare vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità. Altri suoi aspetti paiono invece sollevare interrogativi inquietanti. Nei termini (sommari) in cui è ricostruita, la fattispecie potrebbe essere accostata ad ipotesi, anch'esse problematiche e tuttavia più familiari, quali la responsabilità per la diffusione di notizie economiche inesatte, e la particolare sottospecie rappresentata da quella banca per concessione « abusiva » di credito: *trait d'union* sarebbe l'aver creato un affidamento che ha indotto ad esporsi all'altrui comportamento, risultato poi autonomamente illecito. Seguendo questa via, verrebbe fatto di chiedersi se l'implicita agnizione da parte del pittore abbia avuto un'incidenza causale determinante nell'acquisto, ed obblighi pertanto il maestro, o chi per lui, a risarcire l'intero danno; ovvero se la responsabilità debba essere limitata all'incremento di valore sortito dal quadro per la diminuita incertezza circa la sua paternità a seguito dell'intervenuta autenticazione (in altre parole: se il prezzo del quadro rifletteva, prima dell'avallo del maestro, un qualche dubbio circa la possibilità di un'abile falsificazione, la firma apposta, con tanto di eterodossa certificazione notarile sul dorso della tela, ne avrebbe determinato un incremento di valore, pari alla riduzione delle riserve relative all'autenticità dell'opera). È appena il caso di aggiungere che la praticabilità della seconda ipotesi è resa quanto mai dubbia dal « manicheismo » della valutazione *ex post*: elisa l'incertezza, l'« Interno metafisico », che poteva essere un capolavoro di altissimo valore (anche commerciale), scade a crosta priva di pregio e peso economico.

È opportuno sottolineare come il dare ingresso ad un'azione extracontrattuale, in presenza dei presupposti per innescare la tutela contrattuale nei confronti di un altro soggetto (per *aliud pro alio*, o altro titolo: cfr. la nota a Trib. Roma 6 marzo 1978, *Foro it.*, 1979, I, 1075), non sia privo di riscontri nel nostro ordinamento. Si pensi, per l'ipotesi più vicina, alla circolazione di prodotti dannosi; e, per altri esempi, alle responsabilità — non solidali — del progettista e dell'appaltatore, dell'assicuratore e del danneggiante nell'assicurazione obbligatoria r.c.a., e via dicendo. Tutte ipotesi in cui viene in evidenza il problema, « elegante » ma non sufficientemente esplorato, del concorso di azioni a diverso titolo nei confronti di soggetti diversi per il ristoro del medesimo danno. La Cassazione profitta della dinamica processuale per chiudere gli occhi sul problema (esorcizzato, ma solo a parole, dai giudici di primo grado) della possibile duplicazione dei risarcimenti. E al lettore, che voglia saperne di più, resta la strada avventurosa dello studio comparatistico di SCHLECHTRIEM, *Vertragsordnung und ausserverträgliche Haftung*, Frankfurt am Main, 1972.

Se tutto ciò non bastasse, il disagio è acuito dal sospetto (ventilato da FRAGOLA, *Il falso d'autore*, in *Dir. autore*, 1980, 259, sulla scorta di un acceso dibattito, approdato anche alla stampa quotidiana) di trovarsi di fronte al disconoscimento di un'opera autentica, magari perché « replicata »: prospettiva che schiude un nuovo versante riguardo ai limiti della tutela della paternità; ma che non sposta i termini delle questioni sul piano del diritto delle obbligazioni.

F. MACARIO

Con decisione del 26 luglio 1978 (*Foro it.*, 1979, I, 1053) la Corte d'appello di Roma ha ritenuto fra l'altro: a) che l'atto di autenticazione della firma di Giorgio De Chirico, apposta sul retro del quadro, non rientra nella previsione dell'art. 72 l. notarile; b) che ammessa comunque la regolarità dell'autentica e attribuito alla firma del pittore il valore di assunzione di paternità dell'opera, una responsabilità del pittore per l'ipotesi di accertamento della falsità del quadro, è configurabile solo nei confronti del soggetto che abbia richiesto la firma sul retro e non anche nei confronti di qualsiasi successivo acquirente del dipinto; c) che infatti l'apposizione della firma sul retro non può essere considerata fatto ingiusto idoneo a ledere un diritto del successivo acquirente ed a fondare un'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.; d) che inoltre manca nella specie un nesso causale fra la colpa consistente nell'apposizione della firma con imprudenza o negligenza da parte del De Chirico e il danno subito dal Failla; e) che l'esclusione di un diritto al risarcimento comporta l'assorbimento della questione relativa alla prescrizione eccepita dal De Chirico con l'atto di appello.

Contro questa sentenza, notificata il 30 settembre 1978, il Failla ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 4 dicembre 1978. Essendo Giorgio De Chirico deceduto il 20 novembre 1978 l'erede Isabella Paskzwer vedova De Chirico ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto. — (Omissis). 3. - Con il primo motivo del ricorso principale deducendo violazione degli art. 2702 e 2703 c.c. in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. il ricorrente Failla critica la sentenza sul punto relativo all'esclusione di una responsabilità del De Chirico, ed afferma che la corte d'appello (accertato che il pittore, apponendo la propria firma sul retro del quadro, aveva dichiarato autentico un dipinto poi risultato falso) avrebbe dovuto far discendere la sua responsabilità nei confronti del successivo acquirente del quadro dalle citate disposizioni del codice civile.

Con il secondo motivo il ricorrente formula due distinte censure. Da un lato, deducendo violazione dell'art. 72 l. 16 febbraio 1913 n. 89, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente negato validità all'autentica notarile della sola firma, mentre l'« autentica minore » o « vera di firma » è prevista da una nutrita serie di testi legislativi. Dall'altro, deducendo un vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., lamenta che la corte d'appello non abbia dato sufficiente rilievo alla « prassi generalizzata » sorta per la produzione artistica « del maestro De Chirico, in relazione ai turbamenti che si registrano sul mercato intorno alla sua opera » dando una contraddittoria motivazione sulle ragioni che avevano giustificato l'apposizione della firma.

Con il terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 2043 c.c., il ricorrente afferma che la corte d'appello ha erroneamente escluso la configurabilità di un illecito extracontrattuale nel comportamento del pittore che appone una sua firma sul retro di un quadro, così dichiarandone la paternità, senza controllare con la dovuta diligenza l'autenticità del dipinto, in siffatto comportamento invero essendo riscontrabili gli estremi del fatto ingiusto produttivo di danni al terzo che abbia acquistato il quadro fidando sulla verità della dichiarazione di autenticità e pagando perciò un prezzo correlato alla apparente qualità di quadro d'autore ed abbia poi accertato che nel suo patrimonio era entrato un quadro falso.

I tre motivi — per la connessione fra essi esistente — possono essere esaminati congiuntamente.

4. - Nella parte in cui fa valere la violazione degli art. 2702 e 2703 c.c. nonché dell'art. 72 l. notarile del 1913, il ricorso non può essere accolto perché non inerisce al procedimento logico che ha portato i giudici d'appello alla loro decisione.

Gli art. 2702 e 2703 c.c. dispongono che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza da colui che l'ha sottoscritta, in una serie di ipotesi fra le quali è esplicitamente menzionata l'autentica notarile della firma. Ma nel caso di specie la questione sottoposta ai giudici non concerneva il punto se la dichiarazione di paternità del quadro, ravvisabile nell'apposizione della firma sul retro del dipinto, provenisse o meno dal sottoscrittore De Chirico, essendo assolutamente pacifico che la firma era stata apposta dal pittore. Il dubbio riguardava invece gli effetti eventualmente derivanti a carico del sottoscrittore dalla circostanza (altrettanto pacifica) che il quadro era invece falso. Un problema di riferibilità della dichiarazione a colui che aveva apposto la firma era quindi estraneo alla controversia e quindi ogni riferimento agli art. 2702 e 2703 c.c. è del tutto ingiustificato.

Del pari irrilevante è il richiamo alla disciplina dettata dalla l. del 1913 all'autenticazione della firma da parte del notaio. L'accento contenuto nella sentenza impugnata alla questione della validità dell'autentica notarile della (sola) firma (e quindi di una firma non apposta in calce ad una dichiarazione) è certamente marginale nel contesto generale della motivazione. Poiché era pacifico che la firma proveniva dal De Chirico, l'esclusione della responsabilità di costui verso l'attuale ricorrente è stata dalla corte d'appello ricollegata non alla questione sulla validità dell'autentica notarile, ma alla soluzione estremamente restrittiva data sia al quesito dell'identificazione dei destinatari cui la dichiarazione di paternità dell'opera era indirizzata, sia alla nozione di danno ingiusto risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c.

5. - Il ricorso è invece fondato nella parte in cui afferma che la sentenza impugnata ha erroneamente negato la responsabilità aquiliana del De Chirico nei confronti del Failla, derivante dall'apposizione con negligenza di una firma sul retro di un quadro, per dichiarare l'autenticità del dipinto poi risultato falso.

A sostegno della sua tesi la corte d'appello ha anzitutto ritenuto che la configurabilità di un comportamento produttivo di un danno ingiusto al terzo acquirente del quadro è esclusa dalla mancanza nella specie della violazione di un diritto assoluto e primario, senza la quale non è possibile ipotizzare applicazioni dell'art. 2043 c.c.

Il ricorrente a questo proposito esattamente rileva che la corte d'appello ha accolto una nozione erronea di danno ingiusto.

L'opinione secondo cui l'art. 2043 c.c. — obbligando al risarcimento colui che con un fatto doloso o colposo cagioni ad altri un danno ingiusto — pone l'equazione « danno ingiusto = lesione del diritto assoluto o primario » è stata da tempo abbandonata dalla giurisprudenza di questa corte, che ormai, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 174 del 1971 (*id.*, 1971, I, 342), ammette la risarcibilità della lesione inferta al diritto di credito, che certamente non presenta i caratteri dell'assolutezza o primarietà. E non può essere ignorato un processo di ulteriore ampliamento dell'area della risarcibilità, se è vero che talora è stata considerata « ingiusta » la lesione (non di un diritto soggettivo, ma) di una aspettativa, sia pure legittima (cfr. sentenza n. 4137 del 1981, *id.*, 1981, I, 2951; ma in precedenza, per una nozione di aspettativa ancora più ampia, cfr. sentenze n. 814 del 1969, *id.*, Rep. 1970, voce *Responsabilità civile*, n. 196, e n. 2951 del 1966, *id.*, Rep. 1967, voce *cit.*, n. 238).

Nella specie — sebbene con formulazione non esente da incertezze — l'attuale ricorrente ha sempre affermato che in tanto si era deciso ad acquistare il quadro al prezzo che gli veniva richiesto, in quanto aveva fatto affidamento sull'esistenza di una seconda firma del De Chirico sul retro del dipinto e sulla dichiarazione di paternità dell'opera da tale firma agevolmente desumibile. Sembra chiaro quindi che — agendo contro il pittore per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'accettata (e non più discussa) falsità del quadro — il Failla ha inteso dedurre la lesione che egli assume inferta al diritto all'integrità del proprio patrimonio, e più specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio (costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all'art. 41 Cost.) facendo ragionevole affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni, da chiunque rese, comunque concernenti quella attività, e senza essere pregiudicato da dichiarazioni non veritiere, rese per dolo e per colpa (in violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale predicati dall'art. 2 Cost.).

Sulla risarcibilità — in principio — della lesione di tale diritto, e quindi sulla configurabilità di questa lesione come « danno ingiusto » ai sensi dell'art. 2043 c.c., la corte non ha dubbi. Naturalmente l'azione aquiliana non esclude quella contrattuale spettante all'acquirente nei confronti del venditore; ma siffatta questione esula dalla presente controversia, non risultando se e con quale esito la seconda sia stata esercitata.

La sentenza impugnata — in quanto ha escluso la risarcibilità del danno lamentato dal Failla sulla base di una nozione erronea e restrittiva di danno ingiusto — deve perciò essere cassata.

6. - Spetterà al giudice di rinvio accertare se il danno ingiusto che il Failla sostiene di aver subito esista veramente e se sia ricollegabile con nesso causale ad un comportamento doloso o colposo del De Chirico.

La corte d'appello peraltro — dopo aver escluso il requisito dell'ingiustizia del danno — ha negato altresì l'esistenza del nesso causale, per la mancanza di un rapporto diretto fra l'acquirente ed il pittore, e ha soggiunto che « questi avrebbe ben potuto consegnare il dipinto in regalo, per amicizia o per benevolenza, senza volersi formalmente impegnare verso i futuri possessori del dipinto, con la consapevolezza cioè che il dipinto non sarebbe stato destinato alla circolazione ».

Nessuna di queste argomentazioni sfugge alle critiche del ricorrente. In primo luogo l'individuazione della finalità dell'apposizione della seconda firma è inficiata da una contraddittorietà di fondo.

La sentenza ha esplicitamente ritenuto « notorio che negli ultimi tempi, con il diffondersi delle opere contraffatte, è stato praticato l'uso di apporre la firma del pittore anche sul retro dei dipinti accompagnandola con una dichiarazione di autenticità della firma stessa da parte del notaio », ed ha precisato che « questa apposizione della seconda firma avviene solitamente non su richiesta del primo acquirente, ma dell'ultimo possessore del quadro che vuole in tal modo avere conferma dell'autenticità dell'opera ».

Peraltro — dopo avere accertato che l'apposizione della seconda firma ha la funzione di garantire l'autenticità di un quadro, ossia di un bene per sua natura destinato a circolare entro il non ristretto ambito del mercato delle opere d'arte — i giudici d'appello hanno poi affermato che tale firma nella specie « avrebbe potuto » essere stata apposta dal pittore soltanto « per amicizia o per benevolenza » verso chi gliela aveva richiesta.

La contraddittorietà lamentata dal ricorrente non può essere negata. L'uso del condizionale rivela senza possibilità di dubbio che quella della firma apposta per amicizia o benevolenza è una mera ipotesi e non una conclusione desunta da puntuali risultanze processuali. È perciò evidente come un'illazione priva di qualsiasi supporto probatorio sia stata contrapposta ad un dato dagli stessi giudici di merito qualificato come notorio, con implicito ma necessario riferimento all'art. 115, 2° comma, c.p.c. Orbene — se si riconosce che rientra nella comune esperienza che la seconda firma ha in generale la funzione di garantire l'autenticità del quadro — non si può, senza cadere in contraddizione, ritenere che in un singolo caso la firma « potrebbe » invece avere avuto la sola funzione di compiacere qualcuno e non addurre a fondamento di questa ricostruzione alcun elemento di prova. Ed è irrazionale basare sull'esclusione di un dolo specifico il negativo accertamento di ogni elemento di colpa. Ne deriva la conseguenza che l'unico punto della sentenza impugnata esente da critiche è quello concernente il riferimento al notorio e l'individuazione della funzione di garanzia di autenticità del quadro come sola finalità cui la seconda firma era preordinata.

Ma allora la corte d'appello avrebbe dovuto avvertire che questa premessa conduceva inevitabilmente alla conclusione di considerare come destinatari di siffatta dichiarazione di paternità dell'opera tutti coloro che nel tempo con l'opera sarebbero venuti a contatto ed avrebbero avuto interesse a sapere che autore del quadro era colui che aveva apposto la firma.

L'affermazione secondo cui il pittore potrebbe aver avuto la consapevolezza che il dipinto non sarebbe stato destinato alla circolazione non ha — contrariamente a quanto ritiene la sentenza impugnata — alcun rilievo al fine di escludere il nesso causale. A questo scopo la corte d'appello avrebbe invece dovuto compiere la diversa indagine — del tutto omessa — sul punto se, indipendentemente dai soggettivi convincimenti del pittore, l'apposizione della seconda firma da parte di costui avesse o meno (e nell'affermativa in quale misura) spiegato efficacia causale sull'acquisto del quadro da parte dell'attuale ricorrente.

Sotto altro aspetto il riferimento all'opinione del De Chirico che il quadro potesse non circolare non sembra utilizzato dalla sentenza allo scopo di escludere l'imputabilità della condotta, sia perché l'argomento è svolto in sede di esame sull'esistenza del nesso causale, sia perché la stessa sentenza considera pacifica la circostanza che il De Chirico aveva apposto la seconda firma senza previamente accertare con la dovuta diligenza se si trattava davvero di una sua opera.

Per quanto concerne poi l'affermazione che era mancato un rapporto diretto fra il pittore e l'acquirente, essa non basta certo a negare il nesso eziologico fra condotta e danno ingiusto, in quanto ogni fattispecie di responsabilità aquiliana non solo postula per definizione la mancanza di un rapporto contrattuale fra danneggiante e danneggiato, ma nemmeno necessariamente richiede che fra i due soggetti intervenga un incontro sul piano dei meri accadimenti di fatto.

7. - In conclusione la sentenza impugnata è incorsa in errori di diritto circa la nozione di danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed in vizi di motivazione sul punto decisivo dell'accertamento del nesso causale. Essa deve quindi essere cassata, con il rinvio della causa ad altro giudice, identificato in dispositivo, il quale: a) si uniformerà al seguente principio di diritto: « l'acquirente di un quadro che si sia determinato all'acquisto facendo ragionevole affidamento sull'autenticità dell'opera desumibile dalla circostanza che il pittore aveva apposto la

propria firma sul retro del dipinto, può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti del pittore per ottenere il risarcimento del danno subito nel caso si accerti che il quadro era falso e la firma era stata apposta senza previo diligente controllo sull'autenticità dell'opera»; b) riesaminerà il punto relativo all'esistenza del rapporto causale fra il comportamento del De Chirico, quale risulta dagli atti, e l'acquisto del quadro da parte del Failla; c) provvederà sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 27 aprile 1982, n. 2628; Pres. BILE, Est. QUAGLIONE, P. M. ZEMA (concl. conf.); Ingrosso (Avv. MICHELI) c. Rocca. *Conferma Trib. Roma 9 ottobre 1979.*

Locazione — Regime vincolistico — Cessazione della proroga legale — Convivenza « more uxorio » — Necessità del locatore — Esclusione (L. 23 maggio 1950 n. 253, disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani, art. 4).

Poiché la convivenza more uxorio non può essere assimilata ad una situazione precaria dipendente da mera ospitalità e l'abitazione ove tale convivenza si svolge deve ritenersi stabile e duraturo alloggio dei membri della convivenza, il convivente more uxorio non può invocare, a norma delle leggi vincolistiche, la necessità di disporre di altra abitazione deducendo esclusivamente la precarietà dell'attuale sistemazione abitativa e la sua revocabilità ad nutum da parte del convivente titolare del diritto di godimento sull'immobile abitato. (1)

(1) La sentenza s'inserisce nell'ambito di quel filone giurisprudenziale che, attento all'evoluzione del costume sociale, attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di locazione, anche alla convivenza *more uxorio*.

Nel caso di specie — come, singolarmente, nella generalità dei casi in cui la corte di legittimità ha riconosciuto rilevanza alle unioni extramatrimoniali (cfr., in relazione ad ipotesi del tutto analoghe, Cass. 12 luglio 1951, n. 1926, *Foro it.*, Rep. 1951, voce *Locazione*, n. 541; 30 aprile 1953, n. 1234, *id.*, Rep. 1953, voce cit., n. 569, e in *Giust. civ.*, 1953, I, 1507, con nota di BARBA; 8 luglio 1955, n. 2134, *Foro it.*, Rep. 1955, voce cit., n. 518, citata in motivazione e, con riferimento alla determinazione del reddito complessivo del conduttore al fine del godimento della proroga legale, Cass. 23 agosto 1978, n. 3947, *id.*, Rep. 1978, voce cit., n. 112, che, implicitamente, annovera tra i cespiti computabili anche quello del convivente *more uxorio*) — la valorizzazione del legame di fatto si è tradotta, in concreto, in uno svantaggio per i conviventi. Giova osservare, tuttavia, che dalla motivazione del provvedimento traspare che conclusioni di segno opposto sarebbero state tratte, ove la ricorrente avesse fornito prova convincente della definitiva scissione del nucleo familiare di fatto (che, per converso, risultava costituito da oltre un decennio e consolidato dalla nascita di un figlio) e, cioè, di una situazione corrispondente al divorzio o alla separazione legale del normale regime matrimoniale.

Con effetti favorevoli sulla relativa domanda di cessazione della proroga legale, ha attribuito rilevanza alla convivenza *more uxorio* del locatore Pret. Pordenone 7 dicembre 1950, *id.*, 1951, I, 800; *contra*, sul presupposto che il concubinato, in quanto situazione illecita, non è giuridicamente apprezzabile, v. Cass. 6 aprile 1955, n. 988 *id.*, Rep. 1955, voce cit., n. 591; 7 dicembre 1956, n. 4385, *id.*, Rep. 1956, voce cit., n. 456, e più recentemente, in relazione alla normativa introdotta dalla l. 392/1978, Conc. Venezia 10 aprile 1979; *id.*, 1979, I, 1611, pronunzia, poi, riformata da Pret. Venezia 25 gennaio 1980, *id.*, 1980, I, 2611.

Il dibattito sulla rilevanza delle coabitazioni extramatrimoniali in materia di locazione ha avuto modo di svolgersi soprattutto riguardo al problema dell'estensibilità al convivente *more uxorio* della particolare disciplina dettata a tutela del coniuge in caso di morte del conduttore.

In proposito, con riferimento alla normativa previgente, in senso favorevole all'assimilazione delle c.d. « unioni libere » (purché stabili) al normale rapporto di coniugio (assimilazione, in questo caso, vantaggiosa per i membri della convivenza), si sono pronunziati soltanto alcuni giudici di merito: cfr., tra le sentenze meno remote, Pret. Bassano del Grappa 26 giugno 1978, *id.*, Rep. 1978, voce cit., n. 90; Trib. Genova 12 marzo 1979, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 194; Pret. Sampierdarena 20 ottobre 1979, *id.*, 1980, I, 1214, con nota di ROPPO, *Convivenza extramatrimoniale, tutela della famiglia di fatto e diritto di abitazione*, cui si rinvia per ulteriori richiami, nonché Trib. Roma 18 marzo 1979, Palmieri c. Marganelli, citata da CAPPELLI, *L'equo canone*, 1981, 167. La Corte costituzionale tuttavia, con sent. 14 aprile 1980, n. 45, *Foro it.*, 1980, I, 1564, con nota critica di JANNARELLI, ha suffragato il contrapposto orientamento, peraltro largamente prevalente, dichiarando non fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 2 bis, 1° comma, l. 351/1974 e l. 4° comma, l. 253/1950 nella parte in cui non prevedono, nel caso di morte del conduttore, il diritto di proroga a

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 25 maggio 1976 Addolorata Ingrosso, proprietaria dell'appartamento sito a Roma in via Mingazzini n. 5 acquistato nel dicembre 1972, premesso che aveva urgente e improrogabile necessità di disporre per adibirlo ad abitazione propria e del figlio Antonio di anni 26 in quanto entrambi erano ospiti in casa di tale Aldo Monastero col quale i rapporti si erano deteriorati, conveniva avanti al Pretore di Roma la conduttrice Domenica Rocca, chiedendo, fra l'altro, che la stessa fosse dichiarata decaduta dal diritto alla proroga legale della locazione.

La convenuta, costituitasi, si opponeva alla pretesa della locatrice. Veniva, quindi, espletata la prova testimoniale, dopo di che il pretore con sentenza del 24 maggio 1978 rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese.

Su gravame della Ingrosso, il Tribunale di Roma con sentenza 9 ottobre 1979, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava compensate fra le parti le spese del primo grado oltre che del giudizio di appello, ma confermava la pronuncia di merito, osservando: che l'accertato rapporto di convivenza *more uxorio* fra la Ingrosso ed il Monastero induceva ad escludere la situazione di mera ospitalità della prima nella casa del secondo; che, infatti, la loro unione iniziata nel 1950 — e dalla quale era anche nato un figlio — era proseguita nel 1969 dopo la rottura del matrimonio contratto dal Monastero il 1° giugno 1958 con Liliana Pozzi; che non poteva, perciò, qualificarsi come provvisoria e precaria la sistemazione abitativa della Ingrosso; che, infine, non risultava interrotta la comunanza di vita fisica e spirituale, con continuità e stabilità di affetti fra la Ingrosso ed il Monastero, in quanto i testi escussi avevano deposto in termini generici sul deterioramento dei rapporti fra i due conviventi negli ultimi quattro o cinque anni e sulla frequenza di litigi, senza riferire fatti specifici significativi della rottura di una così lunga consuetudine di rapporti familiari.

Avverso questa sentenza la Ingrosso ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di annullamento illustrati con memoria. L'intimata non si è costituita.

Motivi della decisione. — Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 4 l. 23 maggio 1950 n. 253 e 59 l. 27 luglio 1978 n. 392 in relazione all'art. 360, n. 3, c. p. c., sostenendo che, in materia di disciplina legale delle locazioni, non possono sussistere analogie o confronti fra il regolare vincolo matrimoniale, legislativamente disciplinato, ed il rapporto di convivenza *more uxorio*, da cui non deriva alcun obbligo giuridico e che, in specie, i giudici di merito

favore del convivente *more uxorio*. La questione è stata riproposta da Trib. Salerno, ord. 11 aprile 1980, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 429, e in *Arch. locazioni*, 1980, 541, con nota di ZAZZERA *Successibilità della famiglia di fatto nel rapporto di locazione*.

Con riferimento alla disciplina dettata dalla l. 392/1978 in tema di successione nel contratto (art. 6), hanno escluso la successione al conduttore deceduto del convivente *more uxorio* (che non sia anche erede): Pret. Milano 19 maggio 1979, *Foro it.*, Rep. 1980, voce cit., n. 514, testo in *Arch. locazioni*, 1979, 548, con nota di MONTAGNA; Pret. Sanremo 9 febbraio 1980, *Foro it.*, 1980, I, 1804; Trib. Sanremo 23 dicembre 1980, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 191, e in *Riv. giur. edilizia*, 1981, I, 74, con nota di RUSSO, *Sulla successione del convivente « more uxorio » nel contratto di locazione*. Nel senso della rilevanza della convivenza di fatto ai fini della continuazione della locazione anche al di fuori dell'ipotesi di decesso del conduttore si è pronunziata Pret. Messina 13 luglio 1980, *Foro it.*, Rep. 1981, voce cit., n. 687, e in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 756, con nota di ALAGNA, *Ancora in tema di famiglia di fatto e di successione nel contratto di locazione*.

In dottrina, hanno esaminato il tema della successione nel contratto di locazione del convivente *more uxorio* anche: VISCO, *Le case in locazione*, 1973, 470; POTENZA-CHIRICO-ANNUNZIATA, *L'equo canone*, 1978, 81; BOZZI, *Equo canone*, 1980, 60, *sub art. 6*, che risolvono negativamente il problema; TERZAGO, *Le locazioni dopo l'equo canone*, 1980, 475, che sostiene l'applicabilità al convivente *more uxorio* della disciplina prevista per il coniuge in via di interpretazione analogica; BIANCA, *Proroga delle locazioni e conviventi « more uxorio »*, nota a Corte cost. 14 aprile 1980, n. 45, cit., in *Nuove leggi civ.*, 1981, 359, ad avviso del quale la formula dell'art. 6 l. 392/1978 consente, nel vigente regime, di riconoscere anche al convivente *more uxorio* del conduttore il diritto a succedere nel rapporto di locazione. Hanno commentato la sent. Corte cost. n. 45/1980, inoltre: MILAN, *Convivenza « more uxorio » e ordinamento giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, 135; CAMPI, *La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Foro pad.*, 1980, III, 77; SCALISI, *Famiglia di fatto e diritto del convivente « more uxorio » alla proroga del rapporto locativo*, in *Dir. famiglia*, 1981, 370; DOGLIOTTI, *Famiglia di fatto: orientamenti giurisprudenziali e costume sociale*, *id.*, 1980, 1059.

Per ulteriori riferimenti in tema di rilevanza della convivenza *more uxorio* cfr. Pret. Genova, decr. 21 maggio 1981, *Foro it.*, 1982, I, 1459, con ampia nota di richiami e commento di DOGLIOTTI.